



SENT. 53/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Rosalba	DI GIULIO	Consigliere
Pasquale	FAVA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 13376 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria nei confronti di

Mario Papalia, nato a Perugia il 28 ottobre 1958, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Formica;

Luca Pastorelli, nato ad Assisi il 18 agosto 1973, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Gareggia;

Alessandro Banti, nato a Milano il 7 aprile 1958, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Brizioli.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Udita, nella pubblica udienza del 20 aprile 2022, la relazione del consigliere Pasquale Fava.

Uditi il sostituto procuratore generale Enrico Amante e gli avvocati

Brizioli, Gareggia e Alessandro Bovari (quest'ultimo per delega).

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

### 1. La prospettazione della Procura regionale.

Con l'atto di citazione in epigrafe, depositato il 28 ottobre 2021, la Procura regionale ha convenuto in giudizio Mario Papalia, Luca Pastorelli e Alessandro Banti per sentirli condannare al pagamento rispettivamente di € 14.133,21 (il primo), di € 26.036,57 (il secondo) ed € 5.806,84 (il terzo) in favore del Comune di Bettona, oltre rivalutazione e interessi.

La Procura regionale, tenendo conto dell'intervenuta prescrizione e delle deduzioni degli invitati, ha limitato l'attivazione del pregiudizio erariale al solo periodo compreso tra il 2016 ed il 2019, lasso temporale in cui i convenuti si sono avvicendati nella responsabilità dell'ufficio dell'area tecnica, cui compete, per regolamento comunale il compito di provvedere alla regolazione manutenzione e controllo degli impianti di proprietà comunale (il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici applicabile *ratione temporis* affidava all'Area tecnica, tra l'altro, "la manutenzione e gestione di immobili, reti e impianti comunali" – D.G.C. 8 novembre 2012, n. 91).

Dalle indagini condotte dalla Guardia di finanza è emerso che numerosi impianti fotovoltaici, realizzati dal Comune con ingenti costi a carico della collettività (mutui molto onerosi contratti con la Cassa depositi e prestiti), erano stati scollegati dalla rete elettrica sin dal 2015 (e uno persino dal 2011) per mancati interventi di manutenzione (alcuni aventi costi esigui – ad es. € 300,00).

La mancata produzione dell'energia ha così determinato un pregiudizio erariale da mancati introiti da "conto energia" e da "scambio energia", pari

complessivamente ad € 45.976,64, importo addebitabile ai convenuti, i quali

hanno omesso di attivarsi al fine di assicurare la doverosa manutenzione degli

impianti non produttivi.

La Procura, pertanto, ha formulato la seguente ripartizione delle quote:

Mario Papalia: € 14.133,21 (responsabile area tecnica dal 2016 sino al 31 marzo 2017; 30,74% del danno complessivo);

Luca Pastorelli: € 26.036,57 (responsabile dell'area tecnica dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2019: 56,63% del danno complessivo);

Alessandro Banti: € 5.806,84 (responsabile dell'area tecnica per il restante periodo: 12,63% del danno complessivo).

## 2. Le difese dei convenuti.

2.1. Mario Papalia ha eccepito di aver prestato servizio tra il 2011 ed il 2017 (dal 28 febbraio 2017 al 31 dicembre 2020 è stato trasferito presso altro Comune umbro) e di aver assunto, a seguito della segnalazione di criticità agli impianti fotovoltaici, la delibera n. 92 del 2016, di nomina di professionisti esterni ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza. Durante il predetto servizio avrebbe accumulato numerose ferie non godute, nonché prestato straordinario per l'eccessivo carico di lavoro. Non avendo competenze tecniche specifiche nella gestione degli impianti non avrebbe potuto conoscere le problematiche degli impianti, né la necessità di adeguamento degli stessi alle sopravvenute delibere dell'Autorità amministrativa indipendente di settore.

Per tali ragioni non sussisterebbe alcuna omissione gravemente colposa. In via subordinata, ha eccepito la prescrizione con riguardo ai mancati introiti relativi all'anno 2015 e la non imputabilità di quelli relativi al periodo successivo alla cessazione dal servizio (intervenuta il 28 febbraio 2017). Ha invocato, da

ultimo, l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

2.2. Alessandro Banti ha invocato il brevissimo periodo di servizio svolto presso il Comune di Bettona (dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019).

All'atto dell'inizio dell'incarico non aveva avuto alcuna conoscenza delle criticità poste dagli impianti fotovoltaici; solo il 6 dicembre 2019 ne avrebbe avuto notizia a seguito di una richiesta di relazione della Guardia di finanza.

La ristrettezza dell'arco temporale di riferimento impedirebbe ogni addebito di responsabilità erariale al Banti.

2.3. Luca Pastorelli ha segnalato di aver prestato servizio presso il Comune di Bettona dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2019. In tale periodo avrebbe svolto attività di gestione delle criticità degli impianti, tra l'altro, relazionandosi con i tecnici incaricati, anche per segnalare incompletezze documentali ed attivare le procedure presso il GSE, nonché superare le problematiche connesse allo smarrimento delle credenziali di accesso al sistema. Non potrebbe, dunque, essergli imputata alcuna inattività gravemente colposa.

### 3. L'udienza pubblica.

Nel corso dell'udienza pubblica del 20 aprile 2022, le parti hanno richiamato gli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni, ribadendo le domande, eccezioni e conclusioni già rassegnate per iscritto. La causa, in quanto matura, è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'azione risarcitoria esperita merita pieno accoglimento (art. 1 legge 14 gennaio 1994, n. 20 e art. 2697 c.c.).

La realizzazione di impianti fotovoltaici è opera meritevole e promossa a livello internazionale, euro unitario e nazionale attraverso incentivi e stimoli.

Essa, peraltro, consente anche una riduzione dei costi del consumo dell'energia a beneficio di chi la produca e la immetta nella rete.

Tale ultimo vantaggio viene perseguito solo attraverso una attenta programmazione dei costi di installazione e messa in opera, ma anche di gestione, inclusi i profili di aggiornamento degli impianti. Proprio quest'ultima attività (di competenza dei responsabili dell'area tecnica) è stata omessa.

L'omissione di manutenzione ha determinato il mancato incameramento delle somme preventivate, mentre il Comune continuava a pagare gli interessi sui mutui contratti per la realizzazione dell'impianto.

La gestione pubblica dei beni si è rivelata, quindi, inefficiente e non economica.

Il fermo tecnico degli impianti, con incremento progressivo del numero di quelli scollegati dalla rete, iniziato nel 2011, si è acuito nel 2015, senza che nulla di concreto e fattivo abbiano fatto i responsabili dell'area tecnica avvicendatisi nel corso degli anni.

Devesi pertanto affermare la responsabilità di tutti i convenuti in proporzione al periodo di permanenza in servizio:

Mario Papalia: € 14.133,21 (responsabile area tecnica dal 2016 sino al 31 marzo 2017; 30,74% del danno complessivo);

Luca Pastorelli: € 26.036,57 (responsabile dell'area tecnica dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2019: 56,63% del danno complessivo);

Alessandro Banti: € 5.806,84 (responsabile dell'area tecnica per il restante periodo: 12,63% del danno complessivo).

2. L'illecito contabile ha natura di debito di valore, sicché, secondo i

criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione

(Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234),

devono essere corrisposti gli interessi legali sulla somma rivalutata, anno per

anno, dal momento della liquidazione (art. 150 disp. att. c.c.).

3. Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla

pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282,

primo comma, c.c.

4. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura

della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma,

c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del

convenuto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria,

condanna i convenuti al pagamento delle somme di seguito indicate in favore

del Comune di Bettona (PG):

Mario Papalia: € 14.133,21,

Luca Pastorelli: € 26.036,57,

Alessandro Banti: € 5.806,84, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli

interessi nei sensi di cui in motivazione.

Condanna i convenuti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate

nell'importo di € 546,22 (diconsi euro cinquecentoquarantasei/22).

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 20 aprile 2022.

Il consigliere estensore

Il Presidente

f.to Pasquale Fava

f.to Piero Carlo Floreani

Depositata in segreteria il 25 agosto 2022.

per Il Direttore della segreteria

(Cristina Fittipaldi)

f.to Paola Paternoster